

## Il modello su prescrizione e la sua attuazione

Anche se dall'esterno si può avere l'impressione che l'attuazione del modello su prescrizione non avanzi, le varie trattative si stanno svolgendo a pieno regime su tutti i livelli. Per questo nella nostra newsletter riportiamo ancora una volta i presupposti fondamentali e le disposizioni transitorie in base alle quali a partire dal 1° luglio 2022 gli psicoterapeuti potranno fatturare attraverso l'assicurazione di base.

A seguito delle domande pervenute constatiamo inoltre che continua a sussistere bisogno di informazioni in merito all'organizzazione del modello su prescrizione, per cui forniamo qui ancora una volta un breve riassunto dei punti più importanti.

### Presupposti per fatturare attraverso l'assicurazione di base (AOMS) a partire dal 1° luglio 2022.

I **presupposti fondamentali per esercitare l'attività di psicoterapeuta** sono stabiliti dall'art. 50c dell'OAMal. Rientrano fra questi l'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione di psicoterapeuta secondo l'art. 22 LPPsi, ovvero il possesso di un titolo di perfezionamento in psicoterapia, federale o estero riconosciuto. È inoltre richiesta un'esperienza di psicoterapia clinica di almeno 3 anni. La professione deve inoltre essere esercitata sotto la propria responsabilità professionale e per conto proprio.

### Esperienza clinica

Nell'ambito delle **disposizioni transitorie** vengono autorizzati professionisti qualificati i quali, pur non soddisfacendo le condizioni relative all'esperienza clinica, hanno acquisito un'esperienza di psicoterapia clinica di almeno 3 anni nell'assistenza psichiatrica-psicoterapeutica sotto la supervisione di un professionista qualificato. Viene computata l'esperienza clinica a tempo parziale, tuttavia la durata si prolunga di conseguenza.

### Esperienza clinica per persone che svolgono il perfezionamento

Alle persone che al momento dell'entrata in vigore il 1° luglio 2022 dopo il conseguimento del titolo di perfezionamento svolgono attività clinica soltanto da poco tempo o non ancora, vengono computati i due anni che è obbligatorio svolgere durante il perfezionamento, nonché un ulteriore anno che può essere svolto prima o dopo il conseguimento del titolo di perfezionamento, tuttavia dopo l'inizio del perfezionamento. Questo terzo anno può avvenire soltanto presso istituti psicoterapeutico-psichiatrici che dispongono del riconoscimento dell'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM).

Per specialisti in psicoterapia per adulti: centro di perfezionamento professionale di categoria A o B;

Per specialisti in psicoterapia infantile e adolescenziale: centro di perfezionamento professionale di categoria A, B o C.

### Il modello su prescrizione non ha effetti sulle persone che seguono il perfezionamento

Il passaggio al modello su prescrizione non ha effetti diretti sulla struttura e il contenuto dei cicli di perfezionamento accreditati in psicoterapia. Le modifiche decise riguardano la AOMS, non però la regolamentazione del perfezionamento. Qui vale la LPPsi.

## Modalità di fatturazione non ancora chiare per persone che seguono il perfezionamento

Le modalità riguardanti prestazioni fornite da persone in perfezionamento, che non possono fornire prestazioni sotto la propria responsabilità professionale a carico dell'AOMS, devono ancora essere chiarite dalle diverse organizzazioni interessate entro l'entrata in vigore.

## Psicoterapia delegata

Il disciplinamento transitorio della OPre prevede che la psicoterapia delegata possa ancora essere rimborsata fino a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del modello su prescrizione il 1° luglio 2022, ovvero fino al 31 dicembre 2022. Ciò significa che tutte le regole vigenti nel Tarmed per l'attività delegata rimangono valide fino al 31 dicembre 2022. Il nuovo disciplinamento riguarda però solo l'AOMS. Non concerne i rapporti d'impiego e altre regolamentazioni contrattuali. Qui continua a valere il Codice delle obbligazioni.

Il presupposto fondamentale per l'autorizzazione a esercitare a carico dell'AOMS sono un titolo di perfezionamento in psicoterapia, federale o estero riconosciuto secondo la LPPsi, e un'esperienza di psicoterapia clinica di almeno 3 anni.

Le persone che non dispongono di un titolo di perfezionamento federale secondo le disposizioni transitorie (art. 49 cpv. 3 LPPsi) non sono ammesse a carico dell'AOMS. Molte di queste persone erano tuttavia in possesso di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione prima dell'entrata in vigore della LPPsi e possono dunque continuare a esercitare sotto la propria responsabilità professionale nel relativo Cantone, secondo la LPPsi. Le loro prestazioni non vengono tuttavia rimborsate dall'AOMS.

Fonte UFSP: [FAQ Modello su prescrizione](#)

09/2021